REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1971

che abroga il regolamento (CEE) n. 1505/70 relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese (3), i prezzi d'intervento nel settore del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granturco sono diminuiti in Francia sino al termine della campagna 1970/1971 ; che inoltre si deve abrogare il regolamento (CEE) n. 1505/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso a seguito della svalutazione del franco francese (4) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1505/70 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) **GU n.** L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) **GU n.** L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 33.